


CODICE COMUNE 11018	Delibera	numero	d a t a
 <i>Città di MAGENTA</i>	C.C.	14	23/03/2016

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2016.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilasedici (2016), addì ventitre del mese di Marzo, alle ore 18.30, presso la Sala Consiliare della Città in Via Fornaroli n. 30, sotto la presidenza del sig. Eleonora Preti, **presidente** si e' riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del punto in oggetto, sono presenti i Consiglieri sottoelencati.

Assiste il Segretario Generale Dott. **Giacomo Andolina**.

1.	INVERNIZZI GIANMARCO	Sindaco	SI
2.	COMUNALE VINCENZO		SI
3.	GALEAZZI EUGENIO		SI
4.	MENGONI ELISABETTA		SI
5.	PRETI ELEONORA		SI
6.	COLOMBO MARIA ANGELA		SI
7.	SCIGLIANO RITA		SI
8.	MAINO MADDALENA LUISA		SI
9.	AMBROSIO ELISABETTA		SI
10.	TOMASSINI TIZIANO		SI
11.	VULCANO MANUEL		SI
12.	VIGLIO NATALE MAURIZIO		SI
13.	MORABITO ROCCO		SI
14.	LAMI GIOVANNI		SI
15.	SGARELLA detto LANTICINA FELICE		SI
16.	GELLI SIMONE		SI
17.	GARANZINI GIUSEPPE		SI

Presenti n. 17 assenti n. 0

CITTA' DI MAGENTA

CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/03/2016

DELIBERA N. 14

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ;

VISTO altresì che in base al comma 675 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n. 214 ;

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014, dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote TASI prevedendo che:

- la misura di base dell'aliquota sia pari all'1 per mille ;
- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l'aliquota all'azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile ;
- l'aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille ;
- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote ;

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 convertito con modificazioni in Legge 2 maggio 2014 n. 68 che prevede la facoltà di superare i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili ;

CONSIDERATO il disposto dell'art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili ;

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni ;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati da questo Comune con il Regolamento comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ;

PRESO ATTO che l'articolo 7 del Regolamento Comunale elenca i servizi indivisibili alla cui copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui elencazione analitica è riportata **all'allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la legge di stabilità 2016 – n. 208 del 28/12/2015 – che, pur confermandone in linea di massima l'impianto legislativo, ha portato alcune modifiche alla legislazione vigente della TASI fra cui le più importanti sono:

- esclusione dell'applicazione della TASI alle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 ;
- applicazione della TASI ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con aliquota ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione , fino all'azzeramento ;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 ;
- per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della Tasi (massimo 0,8 per mille) di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 ;

VISTO l'art. 1 comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, che ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli Enti Locali;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare l'applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 1) Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare **l'allegato A** alla presente deliberazione, della quale ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente gli importi relativi ai costi riferiti ai servizi indivisibili ;
- 2) di approvare per l'anno 2016 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui al punto precedente pari al **93,12%** ;
- 3) di determinare le **aliquote** del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno **2016**, di seguito elencate:

Fattispecie	ALIQUOTA TASI	MOLTIPLICATORE
<p>Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e fattispecie ad esse assimilate di cui all'art.2 comma 3 del regolamento IMU , iscritte nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).</p>	<p>0,20% senza detrazioni</p>	<p>160</p>
<p>Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal possessore e relative pertinenze ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9</p>	<p>Zero</p>	<p>Zero</p>
<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .</p>	<p>0,25% (70% proprietario o titolare diritto reale. 30% occupante) Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il versamento deve essere fatto solo dal proprietario nella misura stabilita per il 2015, ossia il 70%.</p>	<p>160</p>

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26/2/1994 n. 133.	Zero	Zero
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (immobili merce)	0,175%	160
Immobili a destinazione speciale (cat. D)	0,25% (70% proprietario o titolare diritto reale 30% occupante)	65 80 (cat.D5)

- 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il **1° gennaio 2016** ;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata ;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Successivamente con separata votazione:

Con voti n. 11 favorevoli, n. 5 contrari (Viglio, Morabito, Lami, Sgarella Detto Lanticina, Gelli) e n. 1 astenuto (Vulcano), resi con sistema elettronico da n. 17 Consiglieri presenti e n. 16 votanti su n. 17 assegnati ed in carica, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Allegato A

Numero d'ordine	Servizio	Costi Totali
1	Pubblica illuminazione	€ 718.000,00
2	Cura del verde	€ 258.175,11
3	Polizia Locale e sicurezza	€ 843.003,00
4	Cultura e servizi bibliotecari	€ 408.954,48
5	Manutenzione del patrimonio	€ 473.238,17
6	Servizi demografici	€ 222.908,90
	Totale	€ 2.924.279,66

Delibera C.C. n. 14 in data 23/03/2016

OGGETTO:TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2016.

Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:

IL PRESIDENTE del C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Eleonora Preti

Dott. Giacomo Andolina

--

ORIGINALE

--



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 16**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L' ANNO 2016.**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Il Responsabile di Settore
Dott. Davide Fara

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/03/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Davide Fara

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Giacomo Andolina;1;288777
Eleonora Preti;2;1517526